

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

**ORDINANZA N. 22/2004**

- VISTE le Ordinanze n. 15 in data 7.06.1999 e n. 12 in data 30 maggio 2001, con le quali, in attesa della definizione della loro destinazione d'uso, è stata temporaneamente regolamentata l'utilizzazione dei piazzali retrostanti la banchina del 1° e 2° lotto sponda est Darsena Toscana;
- CONSIDERATO che, al termine delle operazioni di dragaggio dei fondali antistanti la banchina del II e III lotto della sponda est Darsena Toscana, oltre all'accosto 15/A, si sono resi operativi gli accosti 15/B e 15/C;
- RITENUTO opportuno disciplinare l'utilizzazione dell'intera area di banchina della sponda est della Darsena Toscana, individuata longitudinalmente dal tratto compreso tra la testata della Calata Tripoli e la recinzione doganale posta in corrispondenza della progressiva n. 745, e trasversalmente dal ciglio banchina all'esistente binario lato terra, sia per garantire il normale svolgimento delle operazioni portuali, sia per rispondere ad esigenze di security delle navi e della struttura portuale;
- VISTO l'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 84/94 e l'art. 1174 del Codice della Navigazione;

**ORDINA**

Art. 1) Ad integrazione delle disposizioni emanate con le Ordinanze n. 15 del 7 giugno 1999 e n. 12 del 30 maggio 2001, con effetto dal 1° novembre 2004:

a) su tutta la banchina pubblica della sponda est Darsena Toscana, individuata longitudinalmente nel tratto compreso tra la testata della Calata Tripoli e la recinzione doganale posta in corrispondenza della progressiva n. 745, e trasversalmente dal ciglio banchina all'esistente binario lato terra, la presenza di mezzi di sollevamento, attrezzature di carico/scarico, semirimorchi, veicoli e merci è consentita esclusivamente nel periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni portuali di carico/scarico nave, salvo casi particolari oggetto di specifica autorizzazione scritta rilasciata dall'Autorità Portuale;

b) per tutto il periodo di permanenza di navi da crociera agli ormeggi della banchina della sponda est Darsena Toscana, sulla stessa banchina è disposto il divieto di transito di qualunque tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi impegnati nelle operazioni di assistenza alle navi da crociera, dei mezzi che forniscono servizi di navetta ai passeggeri, dei mezzi operativi della Soc. Porto di Livorno 2000, dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, delle Forze di Polizia, del Gruppo Ormeggiatori del porto, dei mezzi di soccorso. E' fatto obbligo alla Società Porto di Livorno 2000 di provvedere alla delimitazione fisica del tratto di banchina impegnato dalle navi da crociera, limitatamente al periodo di permanenza delle navi, mediante l'apposizione di barriere mobili, nonché di impedire l'accesso a tale area di mezzi e persone non autorizzate, ai sensi della presente Ordinanza e del Security Plan redatto dalla stessa Società ed approvato dal Capo del Compartimento Marittimo.

Art. 2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

IL COMMISSARIO  
(Bruno LENZI)

Livorno, li 20 ottobre 2004

